



**AS 2533**

**Ddl di conversione del DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9**

**“Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

## **Art. 1**

### ***(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA)***

*All'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis:*

*5 bis.* Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, il comma 2 dell'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

“Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

2. Le regioni, per la tutela della biodiversità per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità e l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province. Il suddetto personale potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni interessati.”»

### **Motivazione**

*Si chiede di modificare l'articolo 19 della legge n. 157/92 rispetto al controllo della fauna selvatica, con lo scopo di creare uno strumento di raccordo istituzionale rispetto alle competenze attribuite alle Regioni in merito al controllo faunistico. La modifica normativa, che è stata tecnicamente condivisa con ISPRA, è necessaria a far fronte alle criticità determinate dal crescente diffusione dei cinghiali e di altre specie di fauna anche in ambito urbano, estendendo innanzitutto la possibilità di intervento dei piani regionali di contenimento della fauna selvatica anche all'ambito urbano, non essendo ciò previsto dalla legge n. 157/92. Ulteriore modifica riguarda la possibilità di far fronte alla grave carenza di personale di istituto, prevedendo l'ampliamento della platea dei soggetti preposti a svolgere il ruolo di coadiutori nell'attuazione dei piani, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con recente sentenza.*

**Proposta modifica legge 157/92, art. 19**

TESTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA
<p>Art. 19. (Controllo della fauna selvatica)</p> <p>1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.</p> <p>3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché' munite di licenza per l'esercizio venatorio.</p>	<p>Art. 19. (Controllo della fauna selvatica)</p> <p>1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>2. Le regioni, <b>per la tutela della biodiversità</b> per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia <b>e nei contesti urbani</b>. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere <del>dell'ISPRA dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.</del> Qualora l'Istituto verifichi <b>l'inapplicabilità e</b> l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati <del>dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali</del> <b>dal personale di istituto delle regioni e delle province</b>. <del>Queste ultime potranno</del> <b>Il suddetto personale potrà</b> altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, <del>purché' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché' delle guardie forestali e delle guardie comunali</del> <b>dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere</b> munite di licenza per l'esercizio venatorio. <b>Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni interessati.</b></p> <p>3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché' munite di licenza per l'esercizio venatorio.</p>